

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 972

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA, PUCCI, SANGALLI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO.

Presentata il 15 novembre 1979

Modifiche al testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Iniziative legislative concernenti il credito agrario possono assumere il significato di un effettivo e reale progresso in favore dell'agricoltura soprattutto nel caso in cui si incentrino in un forte impulso alla cooperazione di credito tendendo alla realizzazione di un sistema analogo a quello vigente nei paesi dell'Europa comunitaria da tanti anni.

Scopo del credito cooperativo non è quello di realizzare dei profitti ma di rendere dei servizi, principalmente accordando prestiti a tassi agevolati.

Infatti, la nozione di Cassa rurale risponde ad un'applicazione del concetto di « cooperazione » nel campo creditizio:

essa costituisce una società cooperativa dove i soci sono di solito operatori economici di modesta capacità finanziaria che si riuniscono per l'esercizio di un'impresa bancaria, dalla quale poi attingono denaro a prestito per la necessità delle loro aziende.

Il credito agricolo mutualistico con il ridurre il costo del credito, raccogliendo il risparmio alle condizioni del mercato senza privilegi particolari e praticando tassi moderati, contribuisce ad una reale lotta contro l'inflazione.

Ad esempio, si può ricordare come nel 1977 il sistema bancario ha aumentato gli impieghi solo dell'8 per cento mentre le casse rurali hanno incrementato il cre-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dito del 31,5 per cento. Inoltre tale credito è stato assicurato a tassi inferiori di alcuni punti rispetto a quelli praticati dalle altre banche. È evidente, quindi, l'azione propulsiva svolta dalle Casse rurali: un'azione che peraltro discende dal concetto di funzione creditizia intesa come servizio che è tipica delle Casse rurali.

Ed è questa originalità che dovrebbe essere meglio compresa al fine di eliminare gli impedimenti che attualmente ostacolano un adeguato sviluppo della cooperazione di credito.

Le Casse rurali sono strutture finanziarie intimamente calate nella realtà economica della zona in cui vivono ed operano, rispondendo meglio e con maggiore rapidità di qualsiasi altro istituto di credito alle esigenze della comunità locale.

Infatti la Cassa rurale non si pone soltanto come un intermediario finanziario ma nasce per un'esigenza che viene dal basso: sono gli operatori economici della zona che decidono di associarsi e dare vita alla Cassa rurale della quale saranno, poi, i primi fruitori.

Ciò significa che il risparmio raccolto tende ad essere reinvestito in loco, evitando quella « emigrazione » finanziaria della quale soffrono soprattutto le zone meno sviluppate come il Mezzogiorno o le comunità di montagna.

In tal modo la Cassa rurale contribuisce, specie nelle zone meno progredite, a quel processo di razionalizzazione dei mezzi di produzione che è il primo e determinante passo verso l'ampliamento della produttività e verso l'incremento dell'occupazione.

Con il mutamento della realtà economica e delle strutture del nostro paese

si è determinata una spinta evolutiva nel sistema di credito che si ripercuote particolarmente sugli istituti a più diretto contatto con le unità produttive minori, che per adeguarsi alle esigenze di rinnovamento hanno la necessità di produrre a costi competitivi, ma non sempre trovano valido e tempestivo sostegno sul piano finanziario.

Il progresso d'altra parte ha esercitato notevole influenza sulla evoluzione sociale dei ceti rurali, per cui la domanda di credito ha subito e subisce continue modificazioni, sollecitando a livello locale una più concreta solidarietà umana, una disponibilità di mezzi adeguati, una spinta promozionale nuova. La cooperazione delle forze economiche è uno degli strumenti che può assicurare la realizzazione di tale programma di incentivazione e di sostegno delle iniziative.

In particolare le Casse rurali possono inserire nel processo di sviluppo produttivo i piccoli operatori, singoli o associati, che rappresentano il tessuto connettivo della nostra economia.

Questa azione è stata però esercitata dalle Casse rurali, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello organizzativo, tra molte difficoltà, per cui occorre riorganizzare il credito cooperativo, dare alla stessa cooperazione basi di omogeneità e unitarietà, di rinnovo sociale e funzionale.

Al potenziamento del sistema delle Casse rurali ed artigiane è diretta la presente proposta di legge, la cui approvazione rappresenta una necessaria condizione al fine di tradurre in pratica le indicazioni di politica economica che in questi ultimi tempi si vanno ad elaborare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707 e dalla legge 28 novembre 1957, n. 1207 è sostituito dal seguente:

« Sono soggette alle norme del presente testo unico le società cooperative costituite a responsabilità limitata ovvero a responsabilità illimitata nelle forme indicate nell'articolo seguente, le quali abbiano per oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito cooperativo a favore delle economie locali ».

ART. 2.

L'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico devono assumere la denominazione di « Cassa di credito cooperativo o Raiffeisenkasse » di... (indicazione del comune e della provincia) - società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.

Queste denominazioni possono essere integrate con espressione di carattere distintivo, previo benestare dell'organo di vigilanza.

Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di Casse e rientrano tra le aziende di credito di cui all'articolo 5, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Le Casse già costituite possono proporre all'organo di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assu-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mere in relazione a quanto disposto dal primo comma.

Le società che non sono soggette alle disposizioni del presente testo unico ai sensi dell'articolo 1 non possono assumere o conservare le denominazioni di cui al primo comma ».

ART. 3.

L'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La qualità di socio può essere assunta da coloro che, all'atto dell'ammissione, sono residenti o domiciliati nel comune in cui la Cassa ha sede o negli altri nei quali essa sia stata autorizzata ad esercitare la sua attività.

La qualità di socio può essere assunta, altresì, dalle cooperative non di credito regolarmente iscritte nel registro pubblico e dai consorzi di cooperative che operano con carattere di continuità nel territorio del comune nel quale sono stabilite le sedi delle Casse o in quelli nei quali siano state autorizzate ad operare.

Nessun socio, persona fisica o giuridica, può essere socio di più di una Cassa.

Le Casse non possono essere costituite da meno di trenta soci. Ove, successivamente, il numero dei soci, divenga inferiore a trenta e non sia integrato entro un anno la Cassa deve porsi in liquidazione o fondersi con altre Casse ».

ART. 4.

L'articolo 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, è successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ciascun socio è tenuto alla sottoscrizione di almeno una azione ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale.

La misura della partecipazione minima e massima di capitale dei soci è regolata secondo le disposizioni previste per le società cooperative in generale.

Almeno metà dell'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato dai soci al momento della stipulazione dell'atto costitutivo o della ammissione nell'azienda già costituita.

Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega. La delega ad esercitare il voto non può essere conferita né agli amministratori né ai dipendenti della società.

Il socio che entra nella società già costituita, oltre al versamento delle azioni delle quote di partecipazione al capitale sociale, sottoscritto secondo quanto è stabilito nell'atto costitutivo e nello statuto, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti con le modalità, nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dagli organi sociali della società, competenti a norma dello statuto sociale.

La società non può acquistare le quote o le azioni dei soci, non può compensare con le loro obbligazioni, né può fare anticipazioni su di esse.

Le Casse esistenti devono adeguare il valore nominale delle loro azioni o quote di partecipazione a quello minimo stabilito dal precedente secondo comma nel termine di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge ».

ART. 5.

Il quinto ed il sesto comma dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 6.

L'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il capitale della Cassa di nuova formazione deve essere costituito in danaro e per somma non inferiore a lire 5 milioni ».

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nelle Casse costituite nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata il fido concedibile a uno stesso obbligato non può superare il limite stabilito dall'organo di vigilanza per le aziende di credito, salvo deroghe da richiedere caso per caso allo stesso organo. Per la determinazione delle componenti del patrimonio utili per il calcolo del predetto limite e delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni vigenti per le aziende di credito ».

ART. 9.

L'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le Casse sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese tra gli istituti di cui al primo comma dell'arti-

colo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934. Le aziende predette possono altresì essere prescelte per il compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e n. 991, e possono essere autorizzate a compiere le operazioni di credito agevolato previste dalle leggi statali, regionali, provinciali, anche in deroga alle norme statutarie ».

ART. 10.

All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, le lettere *a)* ed *f)* sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *a)* concedere prestiti contro rilascio di cambiali, note di pegno, titoli e documenti rappresentativi di merci, ed effettuare operazioni di sconto sui titoli »;

« *f)* acquistare, costruire e vendere — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — immobili ed attrezzature destinate ad uso aziendale anche al fine di recuperare crediti, ovvero ad usi e finalità sociali di carattere locale »;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *h)* partecipare all'istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane, e, limitatamente alle Casse delle province di Bolzano e di Trento, alla Centrale altoatesina Raiffeisen spa — Raiffeisen-Zentrale Sudtirolo A. G. — ed alla Cassa centrale delle Casse rurali trentine, nonché agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza dell'azienda, ad enti creati o promossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici, e ad istituti, società ed enti che abbiano attinenza con il movimento della cooperazione e del credito;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

i) assumere la gestione di iniziative e servizi di utilità locale, compresi viaggi ed assistenza turistica, da effettuare previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

l) concedere in locazione cassette di sicurezza con l'osservanza delle dovute cautele e delle norme vigenti in materia;

m) effettuare anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, su titoli di cui alla precedente lettera *b)* ».

ART. 11.

L'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le Casse rurali ed artigiane sempre che ciò sia previsto nei rispettivi statuti, possono inoltre:

a) concedere crediti garantiti da ipoteca su beni immobili sotto forma di mutui o di aperture di credito in conto corrente con durata massima, rispettivamente non superiore ai 15 e 5 anni, e mutui chirografari di durata non superiore a 5 anni, con estinzione rateale;

b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'articolo 17, lettera *b)*, o di cambiali o di valide fidejussioni, o di libretti di risparmio, ovvero di cessioni di credito liquide ed esigibili verso gli enti pubblici, nonché di documenti rappresentativi di merci;

c) acquistare o vendere, per conto dei soci ed anche di terzi, titoli di cui all'articolo 17, lettera *b)*, a condizione che, da parte dei committenti, sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli, in caso di vendita, nonché ricevere in custodia ed in amministrazione titoli per conto dei soci stessi o di terzi;

d) assumere servizi di corrispondenza, di incasso effetti e di emissione assegni e vagli bancari;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e) riscontrare il portafoglio, effettuare anticipazioni su titoli di proprietà ed emettere cambiali passive;

f) assumere, previo ottenimento, nei casi previsti dalla legge, delle autorizzazioni prescritte in materia per le aziende di credito, direttamente o in partecipazione con altri enti, servizi di ricevitoria, esattoria, cassa e tesoreria per conto di enti pubblici ed altri enti, anche in deroga alle limitazioni previste da precedenti leggi e regolamenti;

g) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato, comprese quelle per le quali, in virtù di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

h) effettuare anticipazioni e aperture di credito anche in forma di conto corrente garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emessi da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

i) concedere crediti garantiti da privilegio od ipoteca su cose mobili iscritte in pubblici registri in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria. Le operazioni sotto forma di mutuo non potranno avere durata superiore ai 5 anni, mentre quelle sotto forma di conto corrente o cambiaria non dovranno avere scadenza superiore ai 18 mesi;

l) concedere prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

m) effettuare, con le autorizzazioni previste dalle leggi in materia, finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione secondo le modalità e le leggi vigenti, nonché operazioni di cambi e valute con le debite autorizzazioni e con la osservanza delle disposizioni valutarie vigenti;

n) costituire cauzioni utilizzando titoli di proprietà, nonché rilasciare avalli e fidejussioni per conto terzi e per i soci, anche con assicurazione del rischio, purché le suddette operazioni siano globalmente contenute nel limite del 15 per cento dei mezzi amministrati (patrimonio e depositi), salvo deroga autorizzata dall'organo di vigilanza;

o) concedere, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, nei casi previsti dalla legge e con l'osservanza delle dovute cautele, crediti chirografari (sconto di annualità statali, regionali, provinciali, comunali e di enti morali, finanziamenti ad enti pubblici, morali o similari, garantiti da delegazioni sulle imposte e tasse o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili a carico del bilancio dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di enti morali; anticipazioni e prefinanziamenti ad enti pubblici ed assimilati) di durata non superiore a 5 anni.

Le Casse possono effettuare con la autorizzazione dell'organo di vigilanza altre operazioni o servizi oltre a quelli indicati.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati, salvo deroga autorizzata dall'organo di vigilanza, i seguenti limiti massimi globali:

1) i mutui ipotecari di cui alla lettera a) dell'articolo 18 di durata non inferiore a 5 e non superiore a 15 anni non possono eccedere il 10 per cento dei mezzi amministrati (patrimonio e depositi);

2) le partecipazioni e gli investimenti immobiliari di cui alle lettere h) ed f) dell'articolo 17 non possono superare l'ammontare del patrimonio.

Non sono soggette al limite di cui al comma precedente le partecipazioni delle Casse al capitale sociale dell'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, della Centrale Altoatesina Raiffeisen s.p.a. - Raiffeisen-Zentrale Sudtirolo A.G. - e della Cassa centrale delle Casse rurali trentine ».

ART. 12.

L'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076. e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I rapporti e le operazioni di cui all'articolo 18, lettere *d*) ed *e*), il deposito a custodia ed amministrazione dei titoli, nonché i depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi con la Banca d'Italia, con l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, con Istituti di credito di diritto pubblico, con Banche di interesse nazionale, con Casse di risparmio e, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche con altri istituti di credito.

Nelle province autonome di Bolzano e di Trento i rapporti e le operazioni di cui al primo comma devono essere effettuati dalle Casse rurali con la Banca d'Italia, con l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane (ICCREA), con la Centrale Altoatesina Raiffeisen s.p.a. - Raiffeisen-Zentrale Sudtirolo A.G. - con la Cassa centrale delle casse rurali trentine e, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche con altre istituzioni creditizie.

In ogni caso l'ammontare globale delle disponibilità liquide depositate all'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, e per quanto riguarda le Casse rurali della provincia di Bolzano e Trento depositate rispettivamente alla Centrale Altoatesina Raiffeisen s.p.a. - Raiffeisen-Zentrale Sudtirolo A.G. - e alla Cassa centrale delle Casse rurali trentine, non deve mai risultare inferiore al 50 per cento della somma totale delle disponibilità depositate presso istituzioni creditizie ai sensi del primo e secondo comma.

Il riscontro di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli istituti speciali di credito agrario.

Le Casse, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, la Centrale Altoatesina Raiffeisen s.p.a. - Raiffeisen-Zentrale Sudtirolo A.G. - la Cassa centrale

delle casse rurali trentine, partecipano direttamente o indirettamente alla costituzione di un Fondo centrale di garanzia da istituirsi presso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane (ICCREA), secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito regolamento ».

ART. 13.

L'articolo 20 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli utili annuali al netto anche di eventuali conguagli o rimborsi riconosciuti a favore dei soci sugli interessi attivi e passivi, devono essere destinati, almeno per la metà, alla formazione e all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza le Casse potranno distribuire utili ai soci purché in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato per la metà alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria, e per la metà rimanente potrà essere, su voto dell'assemblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza o mutualità.

La riserva straordinaria può essere anche utilizzata, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, per l'acquisto di terreni, macchine ed utensili da conferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.

Le Casse devono tenere costantemente investiti in titoli di cui all'articolo 17, lettera *b*), valutati al valore corrente o in contanti, vincolati in un deposito fruttifero speciale presso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, almeno il 10 per cento dei depositi e dei conti correnti con clienti, se costituite sotto forma di società cooperativa a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi e conti correnti, se costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.

I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane.

L'adeguamento di tali depositi deve avvenire mensilmente.

La metà delle somme depositate dalle Casse all'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, a titolo di riserva obbligatoria, dovrà essere investita dall'Istituto stesso in buoni ordinari del tesoro; l'altra metà può essere impiegata nell'acquisto di titoli prescelti fra quelli indicati dall'organo di vigilanza, o depositata presso istituzioni creditizie ».

ART. 14.

L'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La Cassa esercita la sua attività nel territorio del comune e nelle piazze ove essa è stabilita.

Può essere autorizzata ad operare in uno o più comuni e piazze nei quali non esista altra Cassa, ovvero quelle esistenti siano insufficienti rispetto alle necessità delle economie locali ».

ART. 15.

All'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076 e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, la Centrale Altoatesina Raiffeisen s.p.a. - Raiffeisen-Zentrale Sudtirol A.G. - la Cassa centrale delle casse rurali trentine, in relazione ai loro compiti statutari, espletati nei riguardi delle Casse partecipanti, sono sottoposti a vi-

gilanza secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Le federazioni sono organismi associativi, costituiti dalle Casse nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata, aventi compiti di coordinamento, di revisione, di assistenza, rappresentanza e gestione di servizi in comune.

Ad esse devono aderire le Casse.

La federazione è regolata da uno statuto proposto dalla federazione stessa e da approvarsi con le forme previste dal presente testo unico per l'approvazione degli statuti delle Casse.

La medesima procedura sarà seguita per le successive modificazioni.

Le spese per il funzionamento della federazione sono a carico delle Casse confederate in relazione ai rispettivi depositi e patrimoni.

Le Casse devono sottoporsi a revisioni periodiche da parte degli organi a ciò autorizzati secondo le disposizioni seguenti, ferma restando la competenza dell'organo di vigilanza in materia di credito e risparmio.

La revisione delle Casse è diretta:

a) a controllare il funzionamento sociale ed amministrativo;

b) ad accertare la osservanza delle norme di legge e delle disposizioni statutarie;

c) a prestare assistenza e consigli agli organi delle Casse ai fini del corretto funzionamento di esse e del miglior conseguimento degli scopi statutari, nel quadro delle linee generali di azione determinate dagli organismi regionali e centrali di categoria.

Le risultanze della revisione sono comunicate alle Casse per ogni conseguente provvedimento.

Le predette norme relative alle Federazioni, quali organismi associativi, non si applicano alle Casse delle province autonome di Bolzano e Trento, per le quali vigono speciali disposizioni di legge ».

ART. 16.

Il secondo comma dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito non disciplinate dal presente testo unico, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori dietro autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Sono nulle, anche se adottate all'unanimità, le delibere di trasformazione delle Casse in società esercenti il credito non sottoposte alle disposizioni della presente legge ».

ART. 17.

La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b*) delle norme di cui agli articoli 3, comma secondo, ultima parte, 10, comma secondo, 11 e 13 comma terzo, del presente testo unico ».

ART. 18.

L'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le Casse devono, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima.

La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle Casse alle disposizioni

del codice civile e della legge modificativa, di cui al comma precedente, è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validità di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio ».

ART. 19.

Le disposizioni regolanti le cooperative in generale si applicano alle Casse in quanto compatibili con le norme speciali che disciplinano queste ultime.

ART. 20.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge, fatte salve quelle emanate nell'ambito delle regioni a statuto speciale aventi competenza in materia.